

## "La lotta contro il traffico di esseri umani e la corruzione: costruire sulla responsabilità"

La ricostruzione della tematica oggetto di trattazione non può che iniziare dalla disamina della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, ovvero da quel documento sui diritti individuali, firmato in seno all'ONU a Parigi il 10 dicembre 1948 a valle delle due guerre mondiali.

### **1) Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo**

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo consta di un Documento fondamentale delle Nazioni Unite, insieme al suo stesso Statuto del 1945.

Gli Stati membri non democratici facenti parte dell'ONU non considerano la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani vincolante per gli Stati membri dell'organizzazione. Tuttavia, ai diritti e alle libertà in essa riconosciuti va attribuito un valore giuridico autonomo nell'ambito della comunità internazionale, dal momento che sono ormai considerati dalla gran parte delle nazioni civili.

La Dichiarazione dei Diritti Umani è un "codice etico" di importanza storica fondamentale, essendo il primo documento a sancire universalmente (cioè in ogni epoca storica e in ogni parte del mondo) i diritti che spettano all'essere umano.

La Dichiarazione dei Diritti Umani nasce come frutto di una elaborazione umana centenaria, che parte dai primi principi etici classico-europei e arriva fino al *Bill of Rights* (1689), alla Dichiarazione d'indipendenza statunitense (4 luglio 1776), ma soprattutto alla Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e del cittadino stesa nel 1789 durante la Rivoluzione Francese, i cui elementi di fondo (i diritti civili e politici dell'individuo) sono confluiti in larga misura in questa carta.

**In passato i diritti umani sono stati sempre "calpestati" (rectius: menomati)**, in quanto nei secoli il colonialismo e la correlata condizione di schiavitù hanno costantemente provato condizioni di vita disumane e degradanti.

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e segnatamente l'art. 1 proclama il seguente principio fondamentale: **"tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in**

Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza". Nell'ambito dell'art. 4 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è messa al bando la schiavitù e la tratta di esseri umani: "nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma."

## 2) Ricostruzione del fenomeno del traffico di esseri umani

La tratta di esseri umani o tratta di persone è l'attività criminale che comprende la cattura, il sequestro o il reclutamento, nonché il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di una o più persone, usando mezzi illeciti e ai fini dello sfruttamento delle stesse. Essa è definita nel Protocollo delle Nazioni Unite contro la tratta delle persone secondo le forme *"del reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggiamento o l'accoglienza di persone con la minaccia di ricorrere alla forza, o con l'uso effettivo della forza o di altre forme di coercizione, mediante il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di autorità o una situazione di vulnerabilità, o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o di vantaggi al fine di ottenere il consenso di una persona avente autorità su di un'altra ai fini dello sfruttamento. Lo sfruttamento include, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione di altre persone, o altre forme di sfruttamento sessuale, lavori o servizi forzati, schiavismo o prassi affini allo schiavismo, servitù o prelievo di organi."*

A differenza del traffico di migranti, la **tratta di persone ha luogo senza il consenso delle persone oggetto della tratta** ed è finalizzata non al trasporto di una persona in un altro Stato, ma al suo sfruttamento.

In Italia la tratta di persone è un delitto contro la personalità individuale funzionalmente ricollegato al fenomeno della schiavitù e disciplinato dall'articolo 601 c.p. che punisce: *"con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o*

*costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. . Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età."*

Una pronuncia della Suprema Corte (Cass. pen. n. 40045/2010) ha chiarito come *"ai fini della configurabilità del delitto di tratta di persone (art. 601 c.p.), non è richiesto che il soggetto passivo si trovi già in schiavitù o condizione analoga, con la conseguenza che il delitto in questione si ravvisa anche se una persona libera sia condotta con inganno in Italia, al fine di porla nel nostro territorio in condizione analoga alla schiavitù; il reato di tratta può essere, infatti, commesso anche con induzione mediante inganno in alternativa alla costrizione con violenza o minaccia, al fine di commettere i delitti di cui all'art. 600, comma primo, c.p."* (Cass. pen. n. 40045/2010).

### **3) La fattispecie della corruzione nel nostro ordinamento giuridico**

Elemento comune alle ipotesi corruttive di cui agli artt. 318 - 322 c.p. è **l'accordo tra un soggetto pubblico ed un privato**, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo all'esercizio delle sue attribuzioni, un compenso/utilità che non gli è dovuto.

L'art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - prevede che *"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni."*

L'art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - dispone che *"il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni"*.

L'art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità - così prevede: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni."*

Il compenso/utilità è rappresentato da qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il soggetto pubblico, ad esempio:

- denaro;
- gli omaggi e, in generale, i regali;
- l'ingaggio di consulenti o l'assunzione di dipendenti indicati dal soggetto pubblico;
- concessione di disponibilità di immobili o altri benefits dell'ente.

I reati di corruzione possono essere realizzati mediante l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al PU/IPS, la cui provvista derivi, ad esempio, da:

- rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti.
- creazione di fondi occulti tramite l'utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti.

Tipica ipotesi di corruzione è quando in occasione di una visita ispettiva dell'Agenzia delle Entrate si offre del denaro, un regalo o altra utilità all'ispettore affinché chiuda un occhio su determinate irregolarità riscontrate.

Altro esempio pratico si configura allorché la Società assume il nipote di un funzionario pubblico al fine di ottenere una licenza o autorizzazione necessaria per lo svolgimento della propria attività nel minor tempo possibile.

#### **4) La corruzione tra privati: un ulteriore passo per superare il fenomeno**

La corruzione è un reato, di solito commesso nell'ambito della pubblica amministrazione (artt. 318 e 319 c.p. e anche artt. 319 *ter*, 320, 321 e 322 c.p.), che ha una struttura abbastanza complessa.

Con le modifiche apportate dall'art. 1, comma 76, legge 6 novembre 2012, n. 190 all'art. 2635 cod. civ. si è avuta una rivoluzione copernicana che ha visto l'introduzione nel nostro ordinamento della corruzione tra privati, sempre in ottica di contrasto al fenomeno corruttivo. La suddetta norma oggi così dispone: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili*

societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà (2), cagionando nocumento (3) alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

Per meglio prevenire anche il fenomeno della corruzione nel nostro ordinamento è stato introdotto il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300” ed entrato in vigore in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300.

## **5) Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001**

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 si supera il brocardo latino *societas delinquere non potest*, adeguando la normativa italiana alle disposizioni in materia di responsabilità delle persone giuridiche contenute in alcune Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, tra le quali in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea sia degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il D.Lgs. 231/2001 istituisce la responsabilità degli enti giuridici su base volontaristica: non è quindi tendenzialmente obbligatoria l'adozione dei c.d. presidi 231 (modello di organizzazione, gestione e controllo; organismo di vigilanza; codice etico).

L'istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa, lungi dal conseguire ad un'iniziativa privata del singolo, rientrano, piuttosto, nell'ambito di una diffusa politica aziendale e conseguono a decisioni di vertice dell'ente medesimo.

Si tratta di una responsabilità "amministrativa" *sui generis*, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e l'accertamento della stessa presenta le garanzie proprie del processo penale.

In particolare, il D. Lgs. 231/2001 prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dalle più blande sanzioni pecuniarie fino ad arrivare alle più pesanti sanzioni interdittive, ivi compresa la sanzione "capitale" dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

La sanzione amministrativa per la società può essere applicata esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo penale solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato, nell'interesse o a vantaggio della società, da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti).

La responsabilità amministrativa consegue innanzitutto da un reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Il vantaggio esclusivo dell'agente (o di un terzo) esclude la responsabilità dell'ente, versandosi in una situazione di assoluta e manifesta estraneità di quest'ultimo al fatto di reato.

Quanto ai soggetti, il legislatore, all'art. 5 del D. Lgs. 231/2001, prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

a) *"da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi"* (cosiddetti soggetti apicali);

b) “da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)” (cosiddetti sottoposti).

Ai fini dell’affermazione della responsabilità, oltre all’esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all’ente, il legislatore impone, inoltre, l’accertamento della colpevolezza dello stesso.

Le fattispecie di reato suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell’ente sono soltanto quelle espressamente richiamate dal D.Lgs. 231/2001 o da norme che al D.Lgs. 231/2001 rinviano, e sono attualmente riconducibili a svariate categorie tra cui, in particolare:

- **Delitti contro la Pubblica Amministrazione** indicati dall’art. 24 e dall’art. 25 del D.Lgs. 231/2001 che, in particolare, prevedono la responsabilità dell’Ente per il reati di corruzione e di induzione indebita a dare o promettere utilità già trattati in precedenza (cfr. par. 3);

- **Delitti contro la personalità individuale** indicati dall’art. 25-*quinquies* D.Lgs. 231/2001, introdotti dall’art. 5 della L. 11 agosto 2003 n. 228 e modificato dall’art. 10 della L. 6 febbraio 2006 n. 38 che, in particolare, prevede la responsabilità dell’Ente per il delitto di tratta di persone *ex art. 601 c.p.* già affrontato in precedenza (cfr. par. 2);

- **Corruzione tra privati**, ai sensi dell’art. 25 - *ter*, lett. s-bis) del D.Lgs. 231/2001, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 (cfr. par. 4);

## 6) Conclusioni

Sulla base di queste riflessioni va sottolineato come sia il tema della corruzione (anche morale) sia il tema della tratta abbiano **un denominatore comune, vale a dire l’intrinseca debolezza dell’uomo.**

La tratta degli esseri umani nasce dalla corruzione umana e noi oggi ne viviamo le conseguenze!

La stessa corruzione che distrugge in modo costante la società ed i popoli porta inesorabilmente a ciò che noi tutti viviamo ed assistiamo, ovverossia il costante indebolimento del sistema politico-economico e del sistema finanziario intesi nella loro globalità.

Queste forme di male che stanno attanagliando l'uomo distruggeranno le nostre comunità fino all'ultima linea di difesa: la famiglia! Quale è l'esempio che noi portiamo in famiglia? Per non pervenire alla triste conclusione che come nelle grandi guerre anche oggi la corruzione e la tratta di esseri umani non possano essere vinte e che quindi oggi perdiamo tutti insieme, è necessario prospettare modelli di costruzione della progettualità politica che siano esempio di cultura e di vita in seno ad un sistema che offra fiducia e speranza.

Da un canto, l'Agenzia delle Nazioni Unite (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico - [www.oecd.org](http://www.oecd.org)) propone una serie di regole di *compliance* sulla tracciabilità e sui principi di *business* responsabile e di *global compact* ([www.unglobalcompact.org](http://www.unglobalcompact.org)).

Dall'altro, la Chiesa sta da sempre lottando contro la tratta di esseri umani e la corruzione; tanto è vero che ultimamente Papa Francesco, in seno ad un incontro con i rappresentanti della magistratura, ha auspicato che la società sia ferma nella lotta alla corruzione (anche morale dell'uomo) e alla tratta degli esseri umani.

In particolare, la dottrina sociale della Chiesa dà una chiara visione della costruzione della società, tenendo conto di tutti gli elementi dell'etica, della sostenibilità, della solidarietà e della responsabilità dei comportamenti dell'uomo.

In definitiva, a noi è chiesto di essere promotori della dottrina sociale della Chiesa, auspicando la produzione di modelli di realtà e di *governance* aziendale ispirati a *standard* di etica che soddisfino le esigenze di giustizia, verità e bellezza che accumulano tutti gli uomini.

Gaetano Cavalieri

Paolo De Martino

